



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino
Tel. (0825) 783829 – Fax (0825) 780011

Sito: campania.lnd.it
E-mail: del.avellino@lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 1/GST del 6 dicembre 2022

Decisione del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta deliberativa tenutasi in Avellino il 6 dicembre 2022, ha adottato la seguente decisione:

RECLAMO SOL SPORTS CLUB

GARA: REAL CARBONARA – SOL SPORTS CLUB DEL 13/11/2022

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 17 novembre u.s. pag. 569, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla soc. Sol Sports Club, inerente la presunta posizione irregolare, ai fini del tesseramento, dei calciatori della soc. Real Carbonara sigg.: Carrino Vincenzo n. 31.07.2000 – Esposito Michele n. 13.07.94 – Nunziata Francesco Salvatore n. 20.11.2002 – Giorgio Andrea n. 20.07.2001 – Pugliese Gennaro n. 29.01.2000 – Mancone Antonio n. 06.08.1998 – Guadagno Aniello n. 11.07.1996 e Ferraro Lorenzo n. 15.09.1995, esaminati gli atti d'ufficio, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto.

Invero dalla documentazione pervenuta dall'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emersa la posizione regolare dei citati calciatori, ad eccezione della posizione del signor Ferraro Lorenzo per il quale risultano due diversi tesseramenti per due diverse società (soc. Real Carbonara e soc. Virtus San Paolo Belsito), con la totalità dei dati anagrafici, di residenza e di domicilio corrispondenti, ad eccezione del giorno di nascita (rispettivamente 15 e 16 novembre). Quest'ultimo calciatore, però, nella gara in epigrafe, non ha partecipato in favore della società Real Carbonara, né per una frazione minima di gioco e neppure in sostituzione di altro calciatore. Nel merito l'art. 10 comma 7 del C.G.S. stabilisce che la posizione irregolare dei calciatori di riserva determina l'applicazione della perdita della gara solo nel caso in cui essi siano effettivamente utilizzati nella gara stessa. Di conseguenza, indipendentemente dalla posizione del calciatore agli effetti del tesseramento, la richiesta della reclamante deve essere respinta. P.Q.M.

DELIBERA

di respingere il reclamo presentato dalla soc. Sol Sports Club, disponendo l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

Dispone, altresì, la trasmissione degli atti inerenti i tesseramenti del calciatore Ferraro Lorenzo alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Vincenzo Festa**

Pubblicato in Avellino, affisso all'albo della D. P. ed inserito sul suo Sito Internet il 6 dicembre 2022.

**Il Segretario
Antonio Dello Iacono**

**Il Delegato
Olindo Coluccino**